



# Statuto

## Confesercenti Regionale Lombardia

---

= Confesercenti Regionale Lombardia - Via **G. Sirtori**, 3 – 20129 Milano  
Tel. 02-66710540 - Fax 02-66710575 e-mail: [info@conflombardia.it](mailto:info@conflombardia.it)  
c.f. 97078600168

# **TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ**

## **Art. 1 Composizione e sede**

La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Regionale della Lombardia ha sede in Milano, Via G. Sirtori, 3

La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.

Il sistema della Confesercenti Regionale è articolato in:

a) organizzazione territoriale, costituita da:

- Confesercenti Provinciali e mandamentali, ove esistenti;
- Confesercenti di Area;

b) Federazioni Regionali di categoria, che si organizzano per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;

c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:

- il Coordinamento Regionale dell'imprenditoria femminile;
- il Coordinamento Regionale dei giovani imprenditori;
- la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti Regionale è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

## **Art. 2 Scopi e attività**

La Confesercenti Regionale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

a) elabora e dirige a livello regionale le scelte politiche della Confesercenti e decide l'attuazione delle iniziative necessarie nell'ambito regionale, in armonia con gli indirizzi decisi in sede nazionale;

b) attua localmente le direttive nazionali coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;

c) elabora la politica sindacale a livello regionale e decide le conseguenti iniziative;

d) promuove e sostiene, a livello regionale, l'attività sindacale delle categorie rappresentate;

e) indirizza e coordina le iniziative e le attività delle organizzazioni aderenti;

f) assicura, in accordo con le proprie Organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;

g) elabora e dirige la politica regionale dei servizi, in armonia con gli indirizzi della Confesercenti Nazionale;

h) esamina prima della loro approvazione i bilanci preventivi e consuntivi delle Organizzazioni di Area e provinciali;

i) verifica e controlla la corretta gestione del bilancio nonché l'applicazione del Regolamento Amministrativo Nazionale, da parte delle Organizzazioni di Area, provinciali e mandamentali, proponendo, ove ritenuto necessario, il commissariamento o gli altri interventi della Confesercenti Nazionale previsti dallo Statuto Nazionale ;

l) promuove la costituzione del livello regionale delle Federazioni di categoria nell'ambito delle macroaree relative ai diversi settori, in aderenza alle decisioni confederali;

m) decide, all'occorrenza, di concerto con le organizzazioni di Area e provinciali, la realizzazione di strutture tecniche regionali di servizi e promuove la costituzione o la partecipazione a società;

n) costituisce il coordinamento Regionale del Patronato Itaco in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali;

o) costituisce, a livello regionale, Enti o Società appartenenti al sistema;

p) emana un Regolamento Amministrativo Regionale al quale debbono attenersi anche le Organizzazioni di Area e provinciali operanti nella regione;

q) può nominare - o chiedere all'Organizzazione nazionale di nominare - commissari ad acta per il compimento di determinati atti o attività prescritti da specifiche norme statutarie e/o regolamentari;

r) sottopone alla Presidenza Nazionale un proprio parere in ordine alla costituzione di nuove Organizzazioni provinciali in Province di nuova istituzione nonché in ordine alla proposta di accorpamento di più Organizzazioni provinciali ai fini della costituzione di una Confesercenti di Area;

s) in caso di istituzione di Confesercenti di Area costituita da Organizzazioni Provinciali appartenenti ad altra Regione, le funzioni regionali verranno esercitate congiuntamente dalle Organizzazioni regionali interessate;

t) promuove e organizza, a livello regionale, attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;

u) svolge attività editoriale e di informazione;

v) esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al punto h) saranno definite nel regolamento di attuazione.

### **Art. 3 Sistema elettorale**

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente Regionale:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;

- il voto è a scrutinio segreto;

- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento, da:

- 1 Confesercenti provinciale per le regioni che abbiano fino a tre province;
- 2 Confesercenti provinciali per le regioni da 4 a 6 province;
- 3 Confesercenti provinciali per le regioni con più di 6 province,

e comunque tutte in rappresentanza di almeno il 30% dei soci della Regione; oppure da:

- 6 Federazioni di categoria regionali in rappresentanza del 30% dei soci della Regione; oppure che siano proposti dal 35% dei componenti della Assemblea elettiva Regionale.

b) La Presidenza Regionale viene eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.

c) Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti della Confesercenti Regionale vengono eletti dalla Presidenza Regionale, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.

d) La Giunta Regionale viene proposta dal Presidente Regionale e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese, dalla Presidenza Regionale, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

## **TITOLO II ASSOCIATI**

### **Art. 4 Requisiti di ammissione**

Possono associarsi alla Confesercenti gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico.

La richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata all'accettazione da parte della Giunta Nazionale, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.

Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. I, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Nazionale e della Confesercenti Regionale.

L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello della Confesercenti Nazionale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e del presente Statuto.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.

Gli associati dell'Organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti Nazionale.

#### **Art. 5 Tessera annuale**

La Confesercenti emette una tessera annuale per ogni associato.

#### **Art. 6 Doveri dell' Associato**

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e il Codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statuari.

#### **Art. 7 Perdita della qualità di Associato**

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;

e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall'organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

## **Art. 8 Disposizioni disciplinari**

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla Organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Regionale di Garanzia, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE REGIONALE**

### **Art. 9 Organi e durata**

Organi della Confesercenti Regionale sono:

- a) l'Assemblea Regionale;

- b) la Presidenza Regionale;
- c) la Giunta Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Direttore Regionale;
- f) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Regionale di Garanzia.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

L'Assemblea Regionale in sede elettiva deve essere svolta prima della Assemblea Nazionale in sede elettiva e dopo le Assemblee Provinciali in sede elettiva e comunque, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea Regionale in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

## **Art. 10 Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello regionale.

È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti, dal Direttore e dal Vice Direttore regionali e da altri rappresentanti dell'Organizzazione regionale; dai Presidenti, Vice Presidenti, Direttori, Vice Direttori e altri rappresentanti delle Organizzazioni provinciali e mandamentali, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa attiva, con le modalità specificate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni regionali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Regionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Regionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Regionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Regionale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Regionale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello regionale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Regionale;

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Regionale del Collegio di Garanzia.

Le delibere assembleari dovranno risultare dal Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

### **Art. 11 Assemblea in sede elettiva**

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Regionale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea Regionale in sede Elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

L'Assemblea Regionale in sede elettiva:

- elegge il Presidente Regionale;

- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili regionali, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Regionali di categoria, nonché dai responsabili dei principali settori di lavoro dell'Organizzazione Regionale, oltre che dal Direttore e dagli eventuali Vice Direttori;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Regionale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confesercenti Regionale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere assembleari dovranno risultare dal Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

## **Art. 12 Presidenza Regionale**

La Presidenza Regionale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello regionale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Regionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Regionale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Regionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Regionale debitamente vidimato.

## **Art. 13**

### **Funzioni della Presidenza Regionale**

La Presidenza Regionale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta, garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Regionale ed eventuali Vice Direttori Regionali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello statuto regionale e le relative modifiche;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari regionali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Regionale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- in caso di istituzione di nuove Province, propone alla Presidenza Nazionale l'eventuale costituzione della relativa Organizzazione provinciale;
- esercita ogni altra funzione ad essa attribuita e prevista nello Statuto Nazionale della Confesercenti.

## **Art. 14**

### **Giunta Regionale**

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Regionale.

E' composta dal Presidente Regionale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri individuati garantendo un'adequata presenza dei responsabili dei territori.

La Giunta è convocata dal Presidente Regionale, con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Regionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Regionale debitamente vidimato.

## **Art. 15 Funzioni della Giunta Regionale**

La Giunta Regionale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato regionale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Regionale negli enti di corrispondente livello;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello regionale;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Regionale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Regionale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Regionale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Organizzazioni territoriali;
- verifica la sussistenza dei requisiti minimi e l'efficienza delle strutture Provinciali, riferendo annualmente alla Giunta Nazionale;
- controlla la regolarità di gestione delle Organizzazioni periferiche;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza;

- esercita ogni altra funzione ad essa attribuita e prevista nello Statuto Nazionale della Confesercenti.

### **Art. 16**

#### **Presidente Regionale**

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Regionale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Regionale, la Presidenza Regionale e la Giunta Regionale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Regionale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

### **Art. 17**

#### **Direttore Regionale**

Il Direttore della Confesercenti Regionale viene nominato, su proposta del Presidente Regionale, dalla Presidenza Regionale.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività. E' responsabile del funzionamento della struttura regionale e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura regionale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

### **Art. 18**

#### **Collegio Regionale dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Regionale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti regionale e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

### **Art. 19** **Collegio Regionale di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Regionale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Regionale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Regionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello regionale, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

Il Collegio decide sulle incompatibilità dei Responsabili delle organizzazioni territoriali.

Il Collegio di Garanzia esercita ogni altra funzione ad esso attribuita e prevista nello Statuto Nazionale della Confesercenti

### **Art. 20** **Confesercenti Mandamentali**

Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti Provinciali.

Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

**Art. 21**  
**Organizzazioni minori non autorizzate**

Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza Provinciale d'intesa con la Presidenza Regionale, si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime.

Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari nazionali, regionali e provinciali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.

**Art. 22**  
**Indirizzo economico e societario**

La Confesercenti Regionale adeguerà le proprie scelte fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che verranno individuate a livello nazionale.

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE REGIONALE DI CATEGORIA**

**Art. 23**  
**Organizzazione e compiti**

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.

Le Federazioni Regionali di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Le Federazioni Regionali di categoria:

- si organizzano, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- stipulano i contratti regionali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla Confesercenti Regionale;
- eleggono i rispettivi Presidenti regionali coinvolgendo l'Organizzazione confederale regionale;
- effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

Le Federazioni regionali di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell'autorizzazione del Direttore Regionale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

#### **Art. 24 Organi e statuti**

Organi di ciascuna Federazione di categoria sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio di Garanzia.

### **TITOLO V ORGANIZZAZIONI SETTORIALI O TEMATICHE**

#### **Art. 25**

Le organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.

Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.

## **TITOLO VI CARICHE ED INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 26 Principi e Regole**

I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

### **Art. 27 Incompatibilità**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Regionale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

### **Art. 28 Presidenza onoraria**

La Presidenza Regionale, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza Regionale.

## **TITOLO VII PATRIMONIO**

### **Art. 29 Quote**

Ove la Confesercenti Regionale divenga destinataria diretta di quote o contributi associativi, sarà tenuta a versare ai competenti organi nazionali della Confederazione la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.

Tale versamento sarà comunque sempre dovuto, essendo onere della Confesercenti regionale recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti.

L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionale e singole Confesercenti Provinciali.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti Regionale deve inviare alla Confesercenti Nazionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, nomina un commissario "ad acta", il quale provvede agli atti necessari per la raccolta delle quote e dei contributi associativi, alla loro ripartizione ed al rendiconto. Per l'assolvimento di tali incombenze, il Commissario "ad acta" assume di diritto la qualità di procuratore speciale della Confesercenti regionale.

### **Art. 30 Verifiche di bilancio**

Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Confesercenti Regionale deve inviare alla Confesercenti Nazionale copia del proprio bilancio consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto dalla Giunta Nazionale.

Deve altresì trasmettere, entro il 30 marzo di ciascun anno, alla Confesercenti Nazionale copia del proprio bilancio preventivo, sempre secondo lo schema predisposto dalla Giunta Nazionale.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, può nominare un commissario "ad acta" il quale provvede alla redazione del bilancio.

La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti regionale di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell'ambito della organizzazione della Confesercenti Regionale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.

### **Art. 31 Autonomia patrimoniale**

La Confesercenti Regionale ha autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti regionale, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.

La Confesercenti Regionale può essere sottoposta al controllo amministrativo e contabile degli organi della Confesercenti Nazionale.

### **Art. 32 Fondo comune**

Il fondo comune della Confesercenti Regionale è costituito:

- a) dalla contribuzione dei soci;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- d) dagli avanzi di gestione.

Tale fondo comune è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della Confesercenti Nazionale e di ogni altra organizzazione confederale.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

## **TITOLO VIII CONTROLLO**

### **Art. 33 Osservatori**

Qualora nell'attività e/o nella gestione della Confesercenti Regionale si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l'organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione contabile, fiscale, ed amministrativa in genere, al fine di determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.

### **Art. 34 Commissariamento**

Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statutari della Confesercenti Regionale nonché delle Federazioni regionali di categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.

Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

### **Art. 35 Estromissione**

Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d'urgenza la Giunta Nazionale - può deliberare

l'estromissione dell'Organizzazione regionale o delle Federazioni regionali di categoria dalla Confederazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale.

Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l'associazione estromessa e la Confesercenti.

L'associazione estromessa perde il diritto all'utilizzo della denominazione "Confesercenti" e del relativo logo, nonché perde il diritto all'utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.

Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell'estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.

### **Art. 36**

#### **Trasparenza**

Gli organi della Confesercenti Regionale eserciteranno la facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

### **Art. 37**

#### **Tutela del nome e del logo**

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall'Organizzazione Regionale e dalle Federazioni Regionali di categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano parte della Confederazione.

Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o la Confesercenti Regionale intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.

### **Art. 38**

#### **Adeguamento degli Statuti**

Il presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della Confesercenti, che ne verificherà la coerenza con lo Statuto Nazionale.

Il presente Statuto dovrà essere tempo per tempo adeguato alle modifiche che verranno introdotte a livello nazionale.

Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dello Statuto Nazionale, da intendere qui integralmente recepite, in quanto compatibili.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 Norma Transitoria e di garanzia**

Il Segretario/il Direttore, eletto dalla Giunta/Presidenza in applicazione delle previgenti norme statutarie, assume/mantiene l'incarico di Direttore.

Il rapporto con i soggetti nominati alla carica di Direttore o Vice Direttore viene autonomamente disciplinato dalla Confesercenti Regionale con riguardo alle proprie peculiarità organizzative e secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

### **Art. 40 Regolamento di attuazione**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Regionale. Il Regolamento Regionale dovrà essere coerente con le previsioni contenute nel Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.

### **Art. 41 Entrata in vigore**

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Regionale

Il presente Statuto verrà depositato dal delegato dall'Assemblea Elettiva della Confesercenti Regionale Lombardia nelle forme di legge, presso il *Notaio Dr. Brienza*